



Roma, 14 marzo 2019

On.le **Commissione Giustizia**
presso il **Senato della Repubblica italiana**

Audizione sul disegno di legge n. 755

L'**Organismo Congressuale Forense**, nel ringraziare il Presidente, il Relatore e tutti i componenti della Commissione per l'odierna audizione.

Come è noto, l'Organismo Congressuale Forense è organo attuativo delle delibere del **Congresso Nazionale Forense**, istituito, all'esito del Congresso tenutosi a Rimini nell'ottobre del 2016, in attuazione del disposto dell'art. 39 della legge professionale forense (legge 247/2012).

Nell'ultimo Congresso Nazionale, svoltosi a Catania nell'ottobre dello scorso anno, è stata approvata a larghissima maggioranza una mozione sul processo civile (la n. 70, che si riproduce in calce) nella quale, al punto h) è testualmente proposta l'introduzione nel nostro ordinamento della *"possibilità di emissione di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo da parte dell'Avvocato del creditore nei casi di cui all'art. 634 cpc., offrendo al creditore la possibilità di avere in tempi rapidi, e con minori costi, un provvedimento monitorio e ferma la possibilità di opposizione avanti l'autorità giudiziaria"*.

Al fine dell'attuazione della detta mozione, l'Assemblea di OCF, nello scorso gennaio, ha dichiarato di condividere le finalità del disegno di legge in questione per come espresse nella relazione di presentazione e che, per evidenti esigenze di sintesi, non vengono qui specificatamente riproposte.

Quanto al merito del disegno di legge, si formulano le seguenti richieste emendative:

- all'art 1 comma 1 – art. 656 bis : il termine assegnato al debitore ingiunto per provvedere al pagamento ovvero all'opposizione andrebbe previsto in almeno quaranta giorni, al fine sia di assicurare un termine difensionale adeguato sia per non introdurre una non giustificabile disparità di trattamento con l'analoghi ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia emesso dall'autorità giudiziaria;
- sempre all'art. 1, comma 1, art. 656 bis : le parole *"a norma degli articoli seguenti"* andrebbero sostituite con *"a norma dell'art. 656 quater codice procedura civile"*;
- sempre all'art. 1, comma 1 (art. 656 bis, lettera a) : aggiungere il seguente periodo

“Sono considerate prove scritte le fatture in formato elettronico purché delle stesse si dia prova del loro invio e della consegna tramite file xlm nelle forme prescritte dalle leggi tributarie”;

- all’art. 1, comma 1 (art.656 quater) : dopo le parole *“competente per valore”* aggiungere *“e per territorio ai sensi degli artt. 7 seguenti c.p.c.”* e sostituire la parola *“ricorso”* con *“atto introduttivo”*.
- all’art. 1, comma 1, (art. 656-quinquies) bisognerebbe prevedere che se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice provvede con ordinanza alla concessione dell’esecuzione provvisoria dell’atto di ingiunzione, escludendosi la possibilità del rigetto con decreto motivato da pronunciarsi in prima udienza.
- sempre all’art. 1, comma 1, (art. 656-quinquies): bisognerebbe sopprimere le parole *“Il giudice ha l’obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 96 “ed aggiungere dopo le parole “gli articoli 648, 650, 652, 653 e 654”* quelle *“nonché gli articoli 655 e 656 del codice di procedura civile”*.

Si manifesta invece dissenso rispetto alla formulazione dell’art. 1, comma 1, (art. 656 ter), di cui si chiede la soppressione, sia perché la competenza a prevedere ipotesi di violazioni deontologiche disciplinarmente rilevanti è rimessa, ai sensi della legge 247/2012, al Consiglio Nazionale Forense sia perché le eventuali ragioni tanto del soggetto ingiunto che del cliente dell’avvocato responsabile dei comportamenti ipotizzati dalla norma possono trovare adeguata tutela con l’applicazione del disposto degli artt. da 90 a 98 del c.p.c. e nelle previsioni codicistiche in tema di responsabilità civile professionale. Infine, l’inciso relativo alle forme e modalità di notifica appare pleonastico e potenzialmente foriero di controversie interpretative.

• • •

L’approvazione del disegno di legge in questione potrebbe essere occasione propizia per la riformulazione della disciplina in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per regolare in senso maggiormente garantista la fase sommaria del giudizio di opposizione con la previsione, fra l’altro, della reclamabilità (ai sensi dell’art. 669 terdecies) dei provvedimenti di cui agli art. 648 e 649 c.p.c.;

L’intervento normativo che si propone è il seguente:

Art. 645 - Opposizione a decreto ingiuntivo.

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con memoria difensiva ai sensi dell’art. 167 notificata al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638.

L'avviso della avvenuta opposizione deve essere comunicato al cancelliere perché ne prenda nota sull'originale del decreto e trasmetta al giudice del merito il fascicolo d'ufficio del ricorso monitorio.

In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo gli art. 167 e 168 con onere per l'opponente e per l'opposto di indicare a pena la decadenza le domande, eccezioni e prove entro questi atti.

In caso di controversia soggetta al requisito di procedibilità di media-conciliazione, l'onere della proposizione della relativa istanza grava sulla parte opponente.

È fatto salvo in ogni caso il potere dell'opponente e dell'opposto di chiedere con urgenza la fissazione di apposita udienza ove intendano chiedere al giudice i provvedimenti di cui agli art. 649 e 648, 1° comma.

Art. 649 - Sospensione o revoca dell'esecuzione provvisoria.

Il giudice, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi e fondati motivi, può, con ordinanza, sospendere in tutto o in parte o revocare, qualora accerti la carenza dei presupposti riconosciuti in sede monitoria, l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.

Il provvedimento, positivo o negativo, reso ai sensi dell'art. 648 o dell'art. 649, è reclamabile nei termini e nelle forme dell'art. 669 terdecies innanzi al collegio del tribunale di cui non può fare parte il giudice che ha emanato l'ordinanza di cui al 1° comma.

() () ()

MOZIONE SUL PROCESSO CIVILE

Il **XXXIV Congresso Nazionale Forense** di Catania, premesso che le principali cause di endemica sofferenza del processo civile sono da individuarsi nelle carenze di risorse e strutturali in cui i giudici sono costretti ad operare (anche a causa della mancata realizzazione di un efficiente «ufficio per il processo»), propone alcuni interventi normativi che potrebbero rendere più efficiente, e soprattutto effettivo, lo svolgimento del processo, anche maggiormente valorizzando il ruolo del difensore.

In particolare propone:

- a) di potenziare le opportunità di istruzione preventiva, indipendentemente dalle esigenze d'urgenza, con forte valorizzazione del ruolo del difensore e delle Istituzioni forensi;
- b) la revisione della disciplina in materia di condizioni di procedibilità affidate all'esperimento della mediazione o della negoziazione assistita, attraverso l'unificazione delle ipotesi di obbligatorietà e il loro reciproco potenziamento, nonché l'applicazione agli stessi dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
- c) di valorizzare e potenziare il ruolo dei difensori nella fase preparatoria del giudizio volta alla definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, anche prevedendo che la condizione di procedibilità di cui alla lettera b) che precede possa essere assolta nel corso del processo dopo gli atti introduttivi, ferma l'inderogabile

necessità di salvaguardare la possibilità per tutte le parti, successivamente gli atti introduttivi, di svolgere, con due ulteriori memorie, i temi di cui all'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c.;

- d) la generalizzata applicazione dello schema decisorio previsto dall'art. 281 *sexies* c.p.c., con previsione della facoltà del deposito di memoria a richiesta di parte;
- e) di dare rilevanza alla contumacia ed alla non opposizione del convenuto affinché il giudice, nelle controversie relative a diritti disponibili, possa decidere la causa con sentenza semplificata;
- f) allo scopo di assicurare la specializzazione (e quindi la migliore qualità delle decisioni), di limitare la competenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative a condominio degli edifici, risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti sino al limite di valore di € 50.000,00 ed opposizioni alle sanzioni amministrative (escluse quelle per le quali attualmente è competente il tribunale);
- g) di rivedere l'attuale struttura del giudizio d'appello, ipotizzando le seguenti linee di riforma:
 - 1) introduzione del giudizio con ricorso da notificarsi all'appellato, con successiva iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo telematico; 2) costituzione dell'appellato mediante controricorso da notificarsi all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico; 3) abrogazione degli artt. 347, comma 1, 348, 348 bis, 348 ter nonché dell'art. 436 bis c.p.c.; 4) trattazione del giudizio in forma camerale, con facoltà delle parti di chiedere l'immediata trattazione di questioni preliminari, di depositare memorie conclusive ovvero di richiedere la discussione orale;
- h) di introdurre la possibilità di emissione di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo da parte dell'Avvocato del creditore nei casi di cui all'art. 634 cpc., offrendo al creditore la possibilità di avere in tempi rapidi, e con minori costi, un provvedimento monitorio e ferma la possibilità di opposizione avanti l'autorità giudiziaria;
- i) la riformulazione della disciplina in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per regolare in senso maggiormente garantista la fase sommaria del giudizio di opposizione con la previsione, fra l'altro, della reclamabilità (ai sensi dell'art. 669 terdecies) dei provvedimenti di cui agli art. 648 e 649 c.p.c.;
- j) si propone, infine:
 - 1) l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 47 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Rito Fornero); 2) l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di cui all'articolo 409 c.p.c.; 3) la previsione di maggiori facoltà per gli avvocati nell'ambito delle procedure esecutive (fra le quali, la possibilità di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi e di quello immobiliare); 4) la possibilità per gli avvocati di essere incaricati della redazione dell'inventario di beni nelle procedure ex art. 769 c.p.c..